



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

<i>1. Soggetto che indice la gara</i>	<i>2</i>
<i>2. Oggetto della gara.....</i>	<i>2</i>
<i>3. Limiti di aggiudicazione</i>	<i>3</i>
<i>4. Tecnologia richiesta e disponibilità delle frequenze</i>	<i>3</i>
<i>5. Durata e trasferibilità dei diritti d'uso</i>	<i>3</i>
<i>6. Soggetti ammessi alla procedura.....</i>	<i>4</i>
<i>7. Divieto di partecipazione.....</i>	<i>4</i>
<i>8. Domanda di partecipazione.....</i>	<i>5</i>
<i>9. Allegati alla domanda di partecipazione</i>	<i>5</i>
<i>10. Comunicazione dell'esito della domanda.....</i>	<i>7</i>
<i>11. Disciplinare di gara.....</i>	<i>7</i>
<i>12. Importi minimi e deposito cauzionale.....</i>	<i>8</i>
<i>13. Procedura per l'assegnazione delle frequenze</i>	<i>8</i>
<i>14. Procedura in caso di frequenze non assegnate.....</i>	<i>9</i>
<i>15. Procedura di assegnazione in prelazione dei lotti TDD in banda 2600 MHz</i>	<i>9</i>
<i>16. Obblighi degli aggiudicatari</i>	<i>9</i>
<i>17. Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 800 e 2600 MHz</i>	<i>10</i>
<i>18. Misure asimmetriche</i>	<i>10</i>
<i>19. Frequenze aggiuntive.....</i>	<i>11</i>
<i>20. Ulteriori informazioni.....</i>	<i>11</i>



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

1. Soggetto che indice la gara

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione (di seguito “il Ministero”), Viale America, 201, 00144 Roma, tel. +39 06 54445682, fax +39 06 54445683.

2. Oggetto della gara

Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle bande 800, 1800, 2000 e 2600 MHz, su base nazionale, per l’utilizzo per l’offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a larga banda, di cui alla delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “Autorità”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2011, supplemento ordinario n.150, ed integrata dalla delibera n. 370/11/CONS del 23 giugno 2011.

Sono rilasciabili diritti d’uso nelle seguenti bande di frequenza:

- banda 800 MHz: fino a 6 lotti di frequenze FDD, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato, assegnabili su base nazionale, nominati da 1 a 6;
- banda 1800 MHz: fino a 3 lotti di frequenze FDD, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro accoppiato, assegnabili su base nazionale, nominati da 1 a 3;
- banda 2000 MHz: 1 lotto di frequenze TDD di ampiezza pari a 15 MHz, assegnabile su base nazionale, nominato lotto A;
- banda 2600 MHz: fino a 12 lotti di frequenze FDD, ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz, in spettro accoppiato, assegnabili su base nazionale, nominati da 3 a 14, e 2 lotti di frequenze TDD, ciascuno di ampiezza pari a 15 MHz, assegnabili su base nazionale, nominati lotto B e C, con esclusione delle frequenze 2500-2510 MHz e 2620-2630 MHz nei lotti FDD e delle frequenze 2600-2620 MHz nei lotti TDD.

Il lotto n. 1 FDD in banda 800 MHz, il lotto A TDD in banda 2000 MHz, il lotto n. 14 FDD in banda 2600 MHz ed i lotti B e C TDD nella banda 2600 MHz sono oggetto delle procedure di aggiudicazione come lotti specifici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. m) della delibera n. 282/11/CONS dell’Autorità; tutti gli altri lotti come lotti generici ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. n) della delibera n. 282/11/CONS dell’Autorità.

I blocchi di frequenza dei diritti d’uso in gara si intendono lordi, cioè comprensivi delle eventuali necessità di protezione per l’utilizzo ordinato dello spettro. La canalizzazione dei detti blocchi è a passi di 5 MHz nominali.

All’esito della procedura di cui al successivo punto 13 del presente bando, qualora fossero rimasti diritti d’uso non assegnati in alcune bande, ad eccezione di quelli per i lotti B e C TDD in banda 2600 MHz, questi sono posti a gara tra gli ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato l’interesse, secondo le modalità di cui al successivo punto 14 del presente bando. I lotti B e C TDD in banda 2600 MHz eventualmente non assegnati all’esito delle procedure di cui al punto 13, saranno, invece, posti a gara secondo le modalità di cui al successivo punto 15 del presente bando. Ai diritti d’uso assegnati ai sensi delle procedure di cui ai punti 14 e 15 non si

applicano le limitazioni di cui all'art. 3, comma 1, della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità ed elencate al successivo punto 3 del presente bando di gara.

3. Limiti di aggiudicazione

Ciascun partecipante alle procedure di cui al presente bando può aggiudicarsi diritti d'uso con le seguenti limitazioni:

- a) per i lotti in banda 800 MHz, con un limite di 2x25 MHz in totale (5 lotti); per un gestore radiomobile il detto limite viene valutato comprendendo le frequenze già assegnate in banda 900 MHz, al termine del piano di riallocazione di cui alla determina del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le Comunicazioni dell'11 febbraio 2009;
- b) per i lotti in banda 1800 MHz, con un limite di 2x25 MHz valutato comprendendo per ciascun aggiudicatario tutti i diritti d'uso nella stessa banda inclusa la banda opzionata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera 541/08/CONS dell'Autorità;
- c) per i lotti in banda 2600 MHz, con un limite di 55 MHz in totale, includendo sia i lotti FDD che i lotti TDD.

Un partecipante nuovo entrante, come definito dall'art. 1, comma 1, lett. t) della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità, può indicare la fissazione di una richiesta minima essenziale di aggiudicazione nella forma di un elenco di lotti FDD per ciascuna banda di interesse secondo le modalità definite nel disciplinare di gara. Tale concorrente non potrà essere aggiudicatario di un numero di lotti FDD per banda inferiore alla richiesta minima essenziale indicata ed in ogni fase della gara deve presentare offerte valide mai al di sotto della sua richiesta minima.

4. Tecnologia richiesta e disponibilità delle frequenze

L'utilizzo delle frequenze da parte dell'aggiudicatario è possibile per tecnologie di norma con canalizzazione da 5 MHz e nel rispetto delle norme tecniche di compatibilità applicabili a ciascuna delle bande. E' possibile utilizzare canalizzazioni più ampie in blocchi contigui nel rispetto delle norme di compatibilità applicabili. Gli aggiudicatari della banda 1800 MHz possono richiedere anche l'uso per tecnologie GSM, ferme restando le altre disposizioni della delibera 282/11/CONS dell'Autorità. Le frequenze, i cui diritti d'uso sono aggiudicati a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al presente bando, sono utilizzabili secondo le modalità e le tempistiche specificate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nell'art. 1, comma 8, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 14 della delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell'Autorità.

5. Durata e trasferibilità dei diritti d'uso

I diritti d'uso delle frequenze di cui al presente bando di gara hanno durata sino al 31 dicembre 2029, sono rinnovabili e non possono essere ceduti a terzi senza previa autorizzazione da parte del Ministero. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 14, della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità la cessione delle frequenze è, comunque, vietata fino al positivo assolvimento degli obblighi di copertura di cui al successivo punto 17.

Sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso la cessione o l'affitto di ramo di azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato sulla base dell'art. 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa.

6. Soggetti ammessi alla procedura

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura soggetti già costituiti, ovvero che si impegnino nella domanda di partecipazione, a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società di capitali, anche ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile. In ogni caso la società dovrà:

- a) essere dotata, al momento del rilascio dei diritti d'uso, di un capitale sociale interamente versato non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio approvato non oltre i tre mesi precedenti, ovvero da una situazione economico-patrimoniale sottoscritta dal legale rappresentante della società e confermata dal Presidente dell'Organo di Controllo Interno e, se diverso, dal Revisore Legale, al 10% del valore degli investimenti complessivi da effettuare ai fini dell'ottemperanza degli obblighi minimi di copertura comunicati contestualmente alla presentazione della documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d'uso. Qualora l'importo degli investimenti precedentemente comunicato risulti inferiore rispetto a quello indicato nella presentazione del piano di copertura, la società deve provvedere entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione del piano di copertura, alla modifica del capitale sociale interamente versato. Detto capitale sociale dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei diritti d'uso. L'atto costitutivo deve prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in denaro;
- b) prevedere nel proprio oggetto sociale il complesso delle attività connesse all'utilizzo dei diritti d'uso;
- c) prevedere nel proprio statuto una durata almeno pari a quella dei diritti d'uso.

7. Divieto di partecipazione

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente bando soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante.

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui al presente bando di gara soggetti che, singolarmente, ovvero in quanto componenti di consorzio o società costituito/a o costituendo/a:

- a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a;
- b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a;
- c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto, che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro partecipante, a sua volta singolarmente o in quanto componente di consorzio ovvero socio di società costituito/a o costituendo/a.

Il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo n. 177/05.

Nel caso in cui vengano presentate domande di partecipazione da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni sopraindicate sarà ammessa solamente quella presentata per prima, anche in relazione al numero di protocollo assunto all'atto della consegna della domanda di partecipazione.

8. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed in carta legale o resa legale, sottoscritta dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società, da ciascuno di essi, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, entro le ore 12,00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione I, Viale America 201, 00144 Roma, piano 5°, stanza A573, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

Saranno escluse dalla procedura le domande pervenute oltre il termine previsto. Il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura “*Domanda di partecipazione alla procedura per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze nelle bande 800, 1800, 2000 e 2600 MHz*”.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, fino alla scadenza del 12° giorno dalla pubblicazione del presente bando di gara, al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Divisione I, tel +39 06 54445682, fax +39 06 54445683.

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Donatella Proto.

Nella domanda di partecipazione devono essere indicati:

- a) la denominazione, l'identità giuridica, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, la sede legale ed il capitale sociale del partecipante, ovvero la denominazione, l'identità giuridica, l'eventuale iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, la sede legale ovvero la residenza dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società di capitali;
- b) le eventuali autorizzazioni generali per le reti e/o i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché gli eventuali diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi radiomobili pubblici di cui il partecipante sia titolare;
- c) la persona fisica cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante.

9. Allegati alla domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:

- a) dichiarazione del soggetto partecipante, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 6 lett. a), b) e c), e sulla ripartizione del capitale sociale. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale successiva alla costituzione;
- b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la

dichiarazione va resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- c) dichiarazione del soggetto partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente punto 7, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;
- d) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero, secondo modalità e termini specificati nel disciplinare di gara, l'ammontare degli investimenti che prevede di realizzare sul territorio nazionale, l'indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell'espletamento della relativa attività, l'indicazione dei servizi che intende effettuare, il piano di copertura di cui all'art. 10 della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità, integrata dalla delibera n. 370/11/CONS del 23 giugno 2011, il tutto suddiviso per ogni banda di frequenza della quale è risultato aggiudicatario di diritti d'uso. Il soggetto partecipante, se gestore radiomobile dichiara, altresì, di impegnarsi a fornire, su richiesta e secondo quanto disciplinato dall'art. 4, comma 8, della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità, il roaming nazionale e la condivisione dei siti ai nuovi entranti, sulle proprie reti mobili;
- e) dichiarazione rilasciata da un istituto di credito, anche in qualità di capofila di un gruppo, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua serietà professionale propedeutica alla partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze ed all'impegno, in caso di aggiudicazione, a realizzare gli investimenti previsti. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto;
- f) relazione nella quale sono indicati i servizi che si intendono fornire e viene indicata la tecnologia che si intende utilizzare per i blocchi aggiudicati e ne viene dimostrata la compatibilità ai sensi delle specifiche tecniche richiamate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. I soggetti già in possesso di diritti d'uso per la fornitura di servizi mobili di terza generazione sono esonerati dalla presentazione di siffatta documentazione, qualora dichiarino di utilizzare le frequenze in banda 800 MHz con la tecnologia attualmente impiegata;

- g) dichiarazione con la quale il soggetto partecipante dichiara di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente bando, nonché del disciplinare di gara, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente e di disporre delle competenze tecniche e finanziarie adeguate per poter competere in tale gara d'asta;
- h) dichiarazione con la quale il soggetto che intende acquisire lotti FDD in banda 800, 1800 e 2600 MHz accetta le regole di assegnazione dei lotti fissate dall'art. 5, commi 3 e 4 della delibera 282/11/CONS dell'Autorità;
- i) eventuale dichiarazione con la quale il soggetto partecipante che intende usufruire dello sconto del 3% dell'importo aggiudicatario di ciascun diritto d'uso, si impegna nella realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto della presente procedura, ad utilizzare per oltre il 50% delle dette reti, documentando tale utilizzo, apparati che lungo tutto il Life Cycle Assessment presentino caratteristiche di ecosostenibilità ambientale superiori agli standard industriali correnti, in conformità a quanto indicato nel disciplinare di gara;
- j) Eventuale dichiarazione con la quale il soggetto partecipante manifesta l'interesse a partecipare alla procedura di cui al successivo punto 14 del presente bando. Le modalità e le condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare;

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c) sono rilasciate nelle forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

La dichiarazione di cui alla precedente lett. e) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'istituto di credito ovvero da persona munita di appositi poteri per il rilascio di simili dichiarazioni e/o attestazioni. La sottoscrizione deve essere autenticata.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere d), f), g), h), i), e j) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della società. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare ovvero dai legali rappresentanti di ciascun soggetto.

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere precedenti.

Le società che non hanno nazionalità italiana possono produrre le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da a) a j) in lingua diversa da quella italiana, purché vengano consegnate con traduzione giurata in lingua italiana.

10. Comunicazione dell'esito della domanda

L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate all'interessato, la seconda con provvedimento motivato.

11. Disciplinare di gara

Il Disciplinare di gara può essere ritirato, in copia autentica, previo pagamento dei diritti di riproduzione, a partire dalle ore 11,00 del 1° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale all'indirizzo di cui al precedente punto 8. Esso disciplina, in conformità alle prescrizioni del presente bando di gara e della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità, integrata dalla delibera n. 370/11/CONS del 23 giugno 2011, la procedura di assegnazione delle frequenze e del rilascio dei relativi diritti d'uso, gli obblighi degli aggiudicatari e degli assegnatari.

12. Importi minimi e deposito cauzionale

Gli importi minimi per i singoli lotti di frequenze oggetto della presente procedura di gara sono i seguenti:

Banda	Importo minimo per lotto
800 - FDD	€ 353.303.732,16
1800 – FDD	€ 155.869.293,60
2000 – TDD	€ 77.934.646,80
2600 – FDD	€ 30.668.726,75
2600 – TDD	€ 36.802.472,10

Ognuno dei soggetti ammessi alle procedure di assegnazione dei diritti d'uso di cui alle procedure indicate ai successivi punti 13 e 14, dovrà costituire, a pena di esclusione, un unico deposito cauzionale, di ammontare pari o superiore all'importo più elevato tra gli importi minimi di base d'asta corrispondenti ad un singolo lotto nelle bande di frequenza e tipologie di lotto per cui intende partecipare, secondo le modalità e i termini fissati dal disciplinare di gara, indipendentemente dal numero di lotti per i quali intende partecipare.

La seguente tabella contiene le corrispondenze tra l'importo del deposito cauzionale e le tipologie di lotti per le quali è ammessa la partecipazione.

Importo del deposito cauzionale	Lotti a cui è ammessa la partecipazione, in qualsiasi quantitativo compatibile con il punto 3 del presente bando
Non inferiore a € 30.668.726,75 e inferiore a € 36.802.472,10	2600 MHz FDD
Non inferiore a € 36.802.472,10 e inferiore a € 77.934.646,80	2600 MHz TDD, 2600 MHz FDD
Non inferiore a € 77.934.646,80 e inferiore a € 155.869.293,60	2000 MHz, 2600 MHz TDD, 2600 MHz FDD
Non inferiore a € 155.869.293,60 e inferiore a € 353.303.732,16	1800 MHz, 2000 MHz, 2600 MHz TDD, 2600 MHz FDD
Non inferiore a € 353.303.732,16	800 MHz, 1800 MHz, 2000 MHz, 2600 MHz TDD, 2600 MHz FDD

13. Procedura per l'assegnazione delle frequenze

Ogni soggetto ammesso alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso è tenuto a presentare una offerta economica iniziale, redatta secondo le modalità e nei termini fissati nel disciplinare di gara, almeno pari all'importo minimo (base d'asta) di un lotto in una delle bande di frequenza per le quali intende concorrere, compatibilmente con il deposito cauzionale costituito ai sensi del punto 12 del presente bando. Ogni soggetto nuovo entrante con richiesta minima essenziale di aggiudicazione deve presentare offerte economiche per un numero di lotti FDD per banda almeno pari alla propria richiesta minima indicata. Per ogni tipologia di lotto si procede alla formulazione della graduatoria delle offerte valide e al rinvio a una fase di miglioramenti competitivi secondo le modalità fissate nel disciplinare di gara.

Al termine della fase dei miglioramenti competitivi, gli aventi titolo all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sono individuati sulla base di graduatorie basate sugli importi offerti. Gli specifici blocchi da assegnare a ciascun aggiudicatario sono individuati in accordo alle modalità previste nel disciplinare di gara.

L'aggiudicazione dei blocchi può avvenire anche in presenza di un unico offerente.

Le graduatorie sono rese pubbliche anche mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero.

14. Procedura in caso di frequenze non assegnate

In esito alla eventuale disponibilità di blocchi di frequenze non assegnati al termine delle procedure di cui al precedente punto 13, ad eccezione dei lotti B e C TDD (banda 2600 MHz), questi sono posti a gara tra gli ammessi alla presentazione delle offerte che ne abbiano manifestato l'interesse, secondo le modalità ed i termini previsti nel disciplinare di gara. Per tali diritti d'uso non si applicano le limitazioni né la possibilità di definire una richiesta minima essenziale, di cui al punto 3 del presente bando.

Ad uno stesso soggetto, oltre i diritti d'uso eventualmente già aggiudicati, può essere assegnato un solo diritto d'uso per ciascuna banda di cui al primo periodo del presente punto.

Gli aggiudicatari dei diritti d'uso assegnati ai sensi del presente punto sono individuati secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara; l'importo minimo di aggiudicazione è pari al valore minimo delle offerte aggiudicatarie dei blocchi nella stessa banda e tipologia nella procedura principale di cui al punto 13 del presente bando, o all'importo minimo (base d'asta) nel caso che nessun lotto nella stessa banda e tipologia sia stato assegnato a seguito della procedura principale di cui al punto 13 del presente bando.

15. Procedura di assegnazione in prelazione dei lotti TDD in banda 2600 MHz

Qualora all'esito della procedura di cui al precedente punto 13 risultino non assegnati uno o più lotti tra quelli denominati B e C TDD in banda 2600 MHz, il Ministero provvederà ad invitare gli aggiudicatari dei diritti d'uso delle frequenze di cui alla delibera n. 209/07/CONS dell'Autorità che abbiano raggiunto i relativi obiettivi dei propri piani di copertura minima obbligatoria ad esercitare la loro prelazione su tali lotti, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.

I lotti B e C TDD eventualmente disponibili sono assegnati su un'area di estensione geografica pari alle macroregioni stabilite per i lotti A e B nelle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS.

Alle assegnazioni di cui al presente punto non si applicano i limiti di cui al precedente punto 3. Ciascun soggetto avente titolo può ottenere l'assegnazione di tutti i diritti d'uso in gara.

Gli aggiudicatari dei diritti d'uso dei lotti di cui al presente punto sono individuati in base alle modalità riportate nel disciplinare di gara.

Gli aggiudicatari dei diritti d'uso ai sensi del presente punto sono tenuti pro quota al rispetto degli obblighi fissati per i lotti TDD in banda 2600 MHz su base nazionale.

16. Obblighi degli aggiudicatari

Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d'uso, hanno l'obbligo di:

- a) versare l'importo offerto risultante al termine delle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui ai precedenti punti 13, 14 e 15. Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione di ciascuna procedura secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Tale versamento assolve il contributo per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio assegnate con la presente procedura secondo quanto previsto all'articolo 35, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per la durata fissata ai sensi del precedente punto 5. Gli aggiudicatari delle procedure di cui ai precedenti punti 13 e 14 possono ottenere, a

richiesta, in quota proporzionale ai propri importi complessivi di aggiudicazione, la rateizzazione dell'importo, pari alla differenza fra l'importo complessivo offerto da tutti gli aggiudicatari, al netto dello sconto di cui all'art. 17, comma 6, della delibera 282/11/CONS dell'Autorità così come definito nel disciplinare, e l'introito di 2,4 miliardi di euro previsto dall'art. 1, comma 13, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011). Tale somma dovrà essere versata secondo termini e modalità indicati nel disciplinare di gara;

- b) versare gli oneri derivanti dalle procedure di aggiudicazione di cui al presente bando, compreso il compenso dovuto ai soggetti esterni incaricati per il supporto all'attività del Ministero. Detti oneri saranno ripartiti tra tutti gli aggiudicatari in proporzione all'importo complessivo offerto in sede di procedura per l'assegnazione delle frequenze, sia per la fase principale che per l'eventuale fase supplementare. L'importo di detti oneri per le procedure di cui ai precedenti punti 13 e 14 è pari a Euro 1.200.000,00 più IVA. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione di aggiudicazione da parte del Ministero. L'importo degli oneri per la procedura di cui al precedente punto 15 è pari a Euro 50.000,00 più IVA. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione di aggiudicazione da parte del Ministero.
- c) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d'uso, secondo i termini e le modalità previste dal disciplinare di gara.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Gli aggiudicatari sono, comunque, tenuti a richiedere, ove non ne siano già in possesso, gli specifici titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente in materia di offerta di servizi di comunicazione elettronica e a rispettarne i relativi obblighi. Gli aggiudicatari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 34 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, in relazione ai necessari titoli autorizzatori per l'offerta dei servizi, nonché degli altri eventuali contributi per la concessione dei diritti d'uso dei numeri o dei diritti di installare infrastrutture di cui all'articolo 35 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

17. Obblighi di copertura dei titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 800 e 2600 MHz

Gli aggiudicatari di lotti in banda 800 e 2600 MHz ai sensi delle procedure di cui al presente bando devono rispettare gli obblighi di copertura di cui agli articoli 10 e 11 della delibera n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011 dell'Autorità, integrata dalla delibera n. 370/11/CONS del 23 giugno 2011, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di inadempimento degli obblighi previsti dai diritti d'uso delle frequenze ed i poteri di verifica e controllo dell'Amministrazione sullo stato di avanzamento dei piani di copertura degli aggiudicatari, sia relativamente alle aree di copertura obbligatoria che sul resto del territorio, ai fini anche della rispondenza al modello di copertura.

Le specifiche del modello di copertura, inclusa la capacità di rete *end-to-end* necessaria a supportare il traffico richiesto e gli altri parametri di qualità del servizio per la banda 800 e 2600 MHz sono riportati nel disciplinare di gara.

Nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi di copertura comporti la revoca del diritto d'uso, nessun rimborso è dovuto agli aggiudicatari soggetti alla sanzione e le relative frequenze potranno essere riassegnate.

18. Misure asimmetriche

Le condizioni di roaming e di condivisione di impianti, siti e infrastrutture sono indicate nel disciplinare di gara, in conformità agli articoli 12 e 13 della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità nonché della normativa vigente in materia.

19. Frequenze aggiuntive

L'assegnazione delle frequenze di cui al presente bando di gara non dà titolo per l'attribuzione agli aggiudicatari di ulteriori frequenze, né nelle bande oggetto del presente bando di gara, né in altre bande, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della delibera n. 282/11/CONS dell'Autorità.

20. Ulteriori informazioni

A soli fini informativi, il testo del presente bando e del Disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su internet, prevalgono i primi.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Saverio Leone